

Funzioni regionali delegate al commissario agli usi civici per il Friuli e la Venezia Giulia
Art. 39 l. 16 giugno 1927 n. 1766 sulle spese dei giudizi e procedure amministrative

Nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia il commissario agli usi civici continua a svolgere le funzioni amministrative nell'interesse della regione.

L'art. 39 l. 16 giugno 1927 n. 1766 riguarda solamente la fase amministrativa della procedura di riordino degli usi civici; in forza del rinvio, operato dall'art. 31 di tale legge, alle norme del processo davanti ai pretori, non è fondata, in sede di opposizione ad un decreto di dichiarazione negativa circa la sussistenza di beni di uso civico, la richiesta diretta ad ottenere, da parte del comune, l'anticipo delle spese necessarie- *Commiss. usi civici Friuli-Venezia Giulia, 27 ottobre 1997, Talotti c. Com. Arta Terme, in Rep. fo. it., 2001 n. 19, e pubbl. in Giur. ambientale, 2000, fasc. 16, 21, n. BENEDETTI*